

Corso Datori di Lavoro

Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 - Repertorio Atti 59/CSR

Modulo Giuridico Normativo:

Identificazione del Datore di Lavoro nel sistema legislativo



DATORE DI
LAVORO (DL)

DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (**D.lgs. 81/08:Testo Unico in materia di salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro**) affonda le sue radici nelle leggi fondamentali dello Stato.

Non è un corpo normativo a sé stante, ma la **specificazione operativa** dei principi di **tutela della persona** e di **responsabilità sociale** sanciti dalla Costituzione e dal Codice Civile.


Datore di Lavoro (DL): è una figura che bilancia la **libertà di impresa** con l'inderogabile **tutela del lavoratore**.



DL

DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela

Fonte Normativa	Articoli di Riferimento Leggi fondamentali	D.lgs.81/2008 Salute e Sicurezza sul Lavoro
COSTITUZIONE ITALIANA	Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.	L'attività economica del DL è libera, ma trova un limite invalicabile nella sicurezza del lavoratore. Questo principio giustifica l' obbligo di Valutazione dei Rischi (Art.28) come attività non delegabile per il Datore di Lavoro (Art.17)




Art. 2086 Codice Civile: L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela

Fonte Normativa	Articoli di Riferimento Leggi fondamentali	D.lgs.81/2008 Salute e Sicurezza sul Lavoro
<p data-bbox="367 512 651 549">CODICE CIVILE</p> 	<p data-bbox="763 507 1323 767">Art.2087:Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro</p>	<p data-bbox="1379 507 1973 922">Costituisce il riferimento cardine del Decreto 81, in quanto sancisce «il DOVERE GENERALE DI SICUREZZA» Il DL è tenuto ad adempiere ai propri obblighi (Art.18) e ad adottare tutte le misure necessarie - Misure generali di tutela - (Art. 15) anche se non specificatamente previste dalla legge (Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile).</p>

DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela

Fonte Normativa	Articoli di Riferimento Leggi fondamentali	D.lgs.81/2008 Salute e Sicurezza sul Lavoro
COSTITUZIONE ITALIANA	Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. <i>(Tutela del lavoro e ruolo del DL nella formazione e specializzazione dei lavoratori)</i>	La tutela si estende all'idoneità professionale. Il DL deve informare, formare e addestrare il lavoratore per lo svolgimento in sicurezza della sua mansione (Artt. 36 e 37)
COSTITUZIONE ITALIANA	Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite , e non può rinunziarvi <i>(Diritti fondamentali dei lavoratori).</i>	Art. 2: Nella definizione di lavoratore è riconosciuto il vincolo di subordinazione (lavoro svolto nell'ambito dell'organizzazione del DL) indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Art. 28: Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato .



Il contratto di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile) è un contratto a prestazioni corrispettive: basato su uno scambio reciproco di obbligazioni.
Obbligazione del Lavoratore (Prestazione): Mettere a disposizione le proprie energie lavorative, svolgendo l'attività richiesta sotto la direzione e il controllo del Datore di Lavoro (VINCOLO DI SUBORDINAZIONE).
Obbligazione del Datore di Lavoro (Controprestazione): Pagare il compenso pattuito per l'attività svolta (RETRIBUZIONE).

DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela

Fonte Normativa	Articoli di Riferimento Leggi fondamentali	D.lgs.81/2008 Salute e Sicurezza sul Lavoro
COSTITUZIONE ITALIANA	<p>Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.</p> <p>Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.</p> <p>La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. (Lavoro delle donne e dei minori).</p>	<p>E' imposto al DL l'obbligo di considerare le specificità dei lavoratori più vulnerabili o con esigenze particolari nella valutazione dei rischi.</p> <p>La valutazione dei rischi deve includere quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla tipologia contrattuale. (Art.28)</p>



DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela

Fonte Normativa	Articoli di Riferimento Leggi fondamentali	D.lgs.81/2008 Salute e Sicurezza sul Lavoro
COSTITUZIONE ITALIANA	<p>Art. 39: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p> <p>(Libertà sindacale: Riconoscimento dei sindacati con i quali l'imprenditore si confronta nella contrattazione collettiva)</p>	<p>Il Decreto stabilisce la partecipazione dei Lavoratori alla gestione della sicurezza in azienda.</p> <p>(Art. 47): Istituzione e funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).</p> <p>(Art. 50): Attribuzioni del RLS (consultazione, accesso ai documenti).</p>




DL

DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela

Fonte Normativa	Articoli di Riferimento Leggi fondamentali	D.lgs.81/2008 Salute e Sicurezza sul Lavoro
COSTITUZIONE ITALIANA	Art. 46: Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. (Collaborazione alla gestione)	<p>Il DL ha lo specifico obbligo di obbligo di coinvolgere attivamente i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di prevenzione</p> <p>Art. 50: Attribuzioni del RLS (consultazione, accesso ai documenti).</p> <p>Il lavoratore ha un diritto (e un dovere etico-sociale) non è più un mero esecutore passivo ma un soggetto attivo nel sistema di prevenzione aziendale.</p> <p>Art. 20 Obblighi dei lavoratori Obbligo di contribuire all'adempimento degli obblighi di sicurezza (Art. 20, c. 2, lett. a).</p> <p>Obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella dei colleghi (Art. 20, c. 1).</p>




DL




Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (**Art. 2104 Codice Civile**), dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela


RIEPILOGO:



Il D. lgs. 81/08 è lo strumento tecnico che permette al Datore di Lavoro di **adempiere al suo dovere costituzionale**.




La sicurezza non è una limitazione, ma la **condizione legale per esercitare l'impresa**. Senza la Valutazione dei Rischi (DVR) (Artt. 17 e 28 D.lgs.81/2008), l'impresa opera al di fuori dei limiti costituzionali (Art. 41 Costituzione Italiana - Libertà Economica).




Art. 35 Costituzione (Tutela e Formazione): La protezione è una responsabilità non delegabile del Datore di Lavoro (Art. 2087 C.C. **Dovere generale di Sicurezza**). Il DL adempie a tale dovere anche attraverso la **Formazione, l'Informazione e l'addestramento** (Artt. 36 e 37 D.lgs.81/2008), processi che rendono il lavoratore consapevole di essere un soggetto attivo del sistema di prevenzione.

DATORE DI LAVORO: Garante dei principi fondamentali di tutela


RIEPILOGO:




Art. 39 e 46 Costituzione Italiana (Partecipazione): **La sicurezza è un sistema collaborativo.** Il DL ha l'obbligo di consultare e coinvolgere l'RLS (Art. 50 D.lgs.81/2008). E' ampliato il concetto di lavoratore: lavoratore "oggetto" di tutela e soggetto attivo della prevenzione.



Il D. lgs. 81/08 trasforma il diritto costituzionale alla collaborazione (Art. 46) in un dovere attivo e vincolante (Art. 20 D.lgs.81/2008). **Diritto di Collaborazione = Dovere di Partecipazione.**



La Sicurezza è Gestione: La sicurezza è un processo continuo di gestione e miglioramento. L'Art. 46 della Costituzione autorizza il lavoratore a contribuire a questa "gestione" attraverso gli obblighi elencati nell'Art. 20 D.lgs.81/2008.



Principio di Diligenza (Art. 2104 C.C): L'obbligo di "*prendersi cura*" (Art. 20, c. 1 D.lgs.81/2008) è la massima espressione della diligenza richiesta al lavoratore, che estende la sua **responsabilità oltre sé stesso**, verso la collettività aziendale.



<https://www.formazioneCIA.net/>

E-mail: formazione.grosseto@cia.it

Tel.0564/450662

Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

CIA GROSSETO

D.ssa Francesca Grilli

E-mail: f.grilli@cia.it

Tel. 0564/464865

Grazie per l'attenzione!!